



COMUNE DI GIOVINAZZO
Prov. di Bari

IL SINDACO

R E N D E N O T O

Il Comune di Giovinazzo con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 del 12/06/2009, ha prorogato **dal 16 giugno al 30 giugno 2009** il termine per il pagamento della 1^a rata dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

L'imposta deve essere versata sul conto corrente postale n. **88937842** intestato a **TRIBUTI ITALIA S.P.A. CONF. IPE SPA Concessionario del Comune di GIOVINAZZO** con le seguenti modalità:

- presso gli uffici della TRIBUTI ITALIA SPA (ex IPE) Via A. Gioia n. 107
 - presso l'ufficio postale;
- oppure in banca mediante *modello F24*.

Nell'anno **2009** sono confermate le seguenti aliquote I.C.I.:

1. il **5,5 per mille** da applicare sul valore degli immobili diversi dall'abitazione principale quali sono, a titolo esemplificativo, seconde case, altri immobili, terreni agricoli ed aree fabbricabili.
2. il **4,5 per mille** per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni previste dalla legge n. 431/98, nonché dall'Accordo Territoriale in data 6/12/2004; al fine del godimento del beneficio dell'aliquota agevolata, i soggetti passivi dell'imposta dovranno trasmettere all'Ufficio Tributi, nel termine di pagamento della prima rata dell'imposta o del saldo nel caso di acquisizione successiva al primo semestre, apposita comunicazione unitamente a copia del contratto di locazione, regolarmente registrato.

A decorrere dall'anno 2008 è **esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale** del soggetto passivo, nonché la pertinenza asservita all'abitazione principale, limitatamente ad una sola unità immobiliare di categoria catastale C/2 o C/6. La costituzione, esistenza, o cessazione del vincolo pertinenziale dovrà essere comunicata all'Ufficio Tributi o al Concessionario TRIBUTI ITALIA SPA (ex IPE) con l'indicazione dell'ubicazione, identificativi catastali, categoria e rendita dell'immobile. La predetta comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente in sede di costituzione o cessazione del vincolo pertinenziale, entro il termine di scadenza del pagamento della prima rata dell'imposta.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si identifica, salvo prova contraria, con quella di residenza anagrafica.

L'esenzione deve essere riconosciuta a tutte le tipologie di immobili destinati ad abitazioni principali, ad eccezione di quelli appartenenti alle seguenti categorie catastali:

- A/1: abitazioni di tipo signorile;
- A/8: ville;
- A/9: castelli e palazzi eminenti.

Per il riconoscimento dell'esenzione è necessario, quindi, che ricorrano, in linea generale, le seguenti condizioni:

- la sussistenza della soggettività passiva in capo ad una persona fisica che possiede un immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale;
- l'iscrizione dell'immobile in una categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9;
- la concreta destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione principale da parte dello stesso soggetto.

L'esenzione va, inoltre, riconosciuta, come si legge nel comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, a tutte le unità immobiliari che il comune, con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto, ha assimilato alle abitazioni principali.

Giovinazzo lì 15 giugno 2009

L'Assessore al Bilancio
Dr. Nicola Giangregorio

Il Sindaco
Prof. Antonio NATALICCHIO